

## TUTELA CONTRO I RITARDI NEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI - NUOVA DISCIPLINA

Poniamo all'attenzione dei Nostri Associati le novità introdotte in relazione ai pagamenti delle transazioni commerciali, valide a partire dal 1 gennaio 2013.

Sintetizziamo nella presente circolare le principali novità apportate.

### AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA

Suddetta disciplina si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una **transazione commerciale**, intesa come "ogni contratto, comunque denominato, tra imprese ovvero tra imprese e pubblica amministrazione, che comporti, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merce o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo".

### FATTISPECIE ESCLUSE

1. Contratti stipulati con "consumatori", ovvero con le persone fisiche c.d. privati;
2. I debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure di ristrutturazione del debito;
3. I pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi quelli effettuati da assicurazioni

### DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA

Le disposizioni in oggetto si applicano a decorrere dalle transazioni commerciali concluse dal **1.01.2013**.

### TERMINI DI PAGAMENTO

In generale va considerato come termine del pagamento il periodo di **30 giorni** da:

1. la data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
2. la data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi (qualora la data di ricevimento della fattura o di altra richiesta di pagamento non sia certa oppure qualora la data di ricezione della fattura o della richiesta di pagamento sia antecedente a quella del ricevimento delle merci o della prestazione di servizi);
3. la accettazione o verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta di pagamento equivalente anteriormente o contestualmente a tale data).

### TERMINI DI PAGAMENTO: CASI PARTICOLARI

#### TERMINE DI 60 GIORNI

Suddetto termine si applica per:

- a. Le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al D.Lgs. 333/2003;
- b. Gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e siano stati riconosciuti a tale fine.

### DEROGHE CONTRATTUALI NEI RAPPORTI TRA IMPRESE E/O TRA PROFESSIONISTI

Le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore a quanto indicato precedentemente, ma:

1. Suddetta deroga deve essere esplicitamente espressa ed approvata per iscritto;
2. I nuovi termini di pagamento non devono essere gravemente iniqui per il creditore.

### DEROGHE CONTRATTUALI NEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Anche nei rapporti in cui il debitore è una pubblica amministrazione, possono essere pattuiti tempi di pagamento superiori a 30 giorni, fermo restando che il predetto termine non potrà mai essere superiore a 60 giorni.

Suddetta deroga dovrà obbligatoriamente essere esplicitamente espressa e provata per iscritto e dovrà essere giustificata dalla natura o oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

Aderente a:

#### LE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLA MERCE O DEI SERVIZI

Qualora sia previsto contrattualmente un collaudo, suddetta procedura non potrà avere durata superiore a 30 giorni dalla data di consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo diverso accordo scritto.

#### TERMINI DI PAGAMENTO E DECORRENZA DEGLI INTERESSI MORATORI

In caso di mancato pagamento entro i termini sopraindicati, dal giorno successivo decorrono gli interessi moratori, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato da causa a lui non imputabile.

Gli interessi moratori decorrono automaticamente, senza che sia necessario uno specifico atto del creditore che costituisca in mora il debitore.

#### MISURA DEGLI INTERESSI MORATORI

Gli interessi legali di mora sono pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE) maggiorato di 8 punti percentuali, per le transazioni commerciali concluse a decorrere dal 01.01.2013 (per le transazioni precedenti, la maggiorazione è pari a 7 punti percentuali).

Suddetti interessi sono calcolati su base giornaliera ed in modo semplice, ovvero non producono a loro volta interessi.

Nelle transazioni commerciali tra imprese e/o professionisti, è consentito alle parti di concordare una tasso di interesse diverso, purchè non iniquo per il creditore.

#### RISARCIMENTO DELLE SPESE DI RECUPERO DEL CREDITO E DEI MAGGIORI DANNI

In caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.

Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un **importo forfettario** di 40,00 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del **maggior danno**, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'Ufficio Fiscale di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 – Fax. 030 2304108 – [fiscale@apindustria.bs.it](mailto:fiscale@apindustria.bs.it).

Brescia, 10 gennaio 2013